Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2020
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 aprile 2020[1],
decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 1948[2] sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 102a

II*a.* Aiuti finanziari della Confederazione a seguito della pandemia di COVID-19

1 Se, a seguito della pandemia di COVID-19, l'esercizio continuo e ordinato degli aeroporti nazionali non può essere garantito altrimenti, la Confederazione può:

a. partecipare temporaneamente, insieme a imprese esercitanti aerodromi, a società per garantire la fornitura di prestazioni nei settori delle operazioni di assistenza a terra e della manutenzione di aeromobili, oppure concedere mutui, fideiussioni o garanzie a tali società;

b. concedere mutui, fideiussioni o garanzie alle imprese che forniscono prestazioni nei settori delle operazioni di assistenza a terra e della manutenzione di aeromobili;

c. concedere mutui, fideiussioni o garanzie agli aeroporti nazionali.

2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per la partecipazione della Confederazione e per l'erogazione di ulteriori aiuti finanziari, nonché le condizioni e gli oneri relativi ai mutui, alle fideiussioni e alle garanzie. Provvede affinché gli aiuti finanziari siano impiegati esclusivamente per garantire le prestazioni in Svizzera.

1 FF **2020** 3281
2 RS **748.0**

Art. 103 cpv. 1 lett. a

1 La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'accordo del 21 giugno 1999[3] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

a. dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d'applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni, le partecipazioni e gli aiuti finanziari previsti negli articoli 101, 102 e 102*a* della presente legge;

II

1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Costituzione federale, Cost.[4]). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

2 Entra in vigore il ... [*il giorno seguente la sua adozione*] con effetto sino al 31 dicembre 2025; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

3 RS **0.748.127.192.68**
4 RS **101**